

ACCORDO TERRITORIALE – PROVINCIA DI MODENA
(Capo III Artt. 19 – 29 del D. Lgs. n. 81 del 2015 e successive modificazioni e
integrazioni apportate dalla legge n. 96/2018 e art. 75 del CCNL Terziario
Distribuzione e Servizi)

Il giorno 24 Gennaio 2024 presso la sede della Confcommercio di Modena si sono incontrati:

Confcommercio Imprese per l'Italia di Modena, rappresentata dal presidente Tommaso Leone, assistito da Franco Buontempi e Angela Rosa Albore

E

Le Organizzazioni Sindacali Territoriali:

Filcams – CGIL, rappresentata dalla Sig.ra Laura Petrillo

Fisascat – CISL Emilia Centrale, rappresentata dal Sig. Alessandro Martignetti

Uiltucs – UIL di Modena e Reggio Emilia, rappresentata dal Sig. Lorenzo Tollari

Premesso che

- il verbale d'intesa siglato in data 17/04/2019 da Confcommercio e Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil, ha confermato la specifica previsione, di cui all'art. 75 del C.C.N.L. Terziario Distribuzione e Servizi (già art. 66 bis previsto dal rinnovo del 30/03/2015), per i contratti a tempo determinato in località turistiche. Le Parti firmatarie hanno preso atto che, in determinate località a prevalente vocazione turistica, le aziende che applicano il CCNL del Terziario Distribuzione e Servizi, pur non esercitando attività a carattere stagionale secondo quanto previsto dall'elenco allegato al D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modificazioni, necessitano di gestire picchi di lavoro in determinati periodi dell'anno, e concordano che i contratti a tempo determinato conclusi per gestire detti incrementi di lavoro siano riconducibili a ragioni di stagionalità, demandando alle Organizzazioni territoriali, aderenti alle Parti stipulanti il C.C.N.L. T.D.S., l'individuazione dei territori che ricadono in questa condizione;
- l'economia del territorio della Provincia di Modena è fondata su attività a forte valenza stagionale, con la conseguenza che anche i livelli occupazionali ne sono fortemente influenzati e da essa dipendono; conseguentemente, le Aziende che applicano il C.C.N.L. T.D.S. con sede o unità locale in quei territori, sono fortemente condizionate da un'intensificazione di attività in alcuni periodi dell'anno e necessitano di gestire gli incrementi di lavoro con personale dipendente assunto esclusivamente per tali esigenze;
- anche nel settore del commercio e dei servizi di tali territori sussiste l'esigenza di soddisfare la domanda di attività concentrata in determinati periodi dell'anno oppure legata a particolari eventi, manifestazioni, festività, fiere e sagre;

- l'art. 23, I comma, del D. Lgs. 81/2015 demanda alla contrattazione collettiva la possibilità di definire diversi limiti quantitativi di utilizzazione dell'istituto del contratto a tempo determinato. Ai sensi di quanto previsto dal successivo comma II lettera C) del citato art. 23, D. Lgs. 81/2015, sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi per ragioni di stagionalità;
- nella Circolare del Ministero del Lavoro n. 18/2014 viene chiarito che le ragioni di stagionalità possono essere individuate nell'ambito del contratto collettivo applicato;
- l'art. 21, comma II, del D. Lgs. 81/2015 disciplina la successione dei contratti a termine, prevedendo specifici intervalli temporali da osservare tra un contratto a tempo determinato e il successivo, facendo comunque salve le attività stagionali individuate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi;
- nelle more dell'emanazione del decreto sopracitato, il Ministero, con risposta all'interpello del 20/05/2016 n. 15, ribadisce valide le previsioni contenute nella contrattazione collettiva e le disposizioni contenute nel D.P.R. 1525/63;
- l'art. 21, I comma, del D. Lgs. 81/2015 prevede che i contratti per attività stagionali, di cui al II comma del medesimo articolo, possono essere rinnovati o prorogati anche senza le condizioni di cui all'art. 19, I comma del D. Lgs. 81/2015;
- l'art. 75 del C.C.N.L. del Terziario, Distribuzione e Servizi, siglato in data 30/03/2015 da Confcommercio con Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, pone una specifica disciplina dei contratti a tempo determinato conclusi per gestire picchi di lavoro riconducibili a ragioni di stagionalità nell'ambito di località turistiche e affida alle organizzazioni territoriali aderenti alle Parti stipulanti il citato C.C.N.L. la definizione di dette località a prevalente vocazione turistica.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:

- 1) le premesse fanno parte integrante del presente contratto collettivo territoriale;
- 2) in relazione ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai datori di lavoro che applicano il vigente C.C.N.L. del Terziario, Distribuzione e Servizi, sottoscritto da Confcommercio con Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, che, pur non esercitando attività di carattere stagionale secondo quanto previsto dall'elenco allegato al D.P.R. 1525/63, necessitano di gestire picchi di lavoro riconducibili a ragioni di stagionalità, si individuano, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 75 del predetto C.C.N.L. e per gli effetti di cui all'art. 19, comma II, art. 21, comma II e art. 23, comma II, del D. Lgs. 81/2015, così come modificati dalla L. n. 96/2018, come località a prevalente vocazione turistica i territori dei Comuni di: Modena, Maranello, Formigine, Fanano, Sestola, Montecreto, Riolunato, Pievepelago, Fiumalbo, Lama Mocogno, Frassinoro, Pavullo;

- 3) dopo una prima fase di monitoraggio sull'utilizzo di tali contratti e delle specifiche ulteriori esigenze di flessibilità nell'impiego di risorse lavorative nei diversi ambiti del territorio provinciale, le Parti, tramite apposito ulteriore accordo, potranno individuare ulteriori periodi e/o territori comunali o porzioni di territori, a integrazione di quanto previsto nel presente Accordo;
- 4) anche al fine di cui al punto precedente, le aziende che applicheranno il presente Accordo dovranno inviare agli Enti Bilaterali Territoriali o Centri di Servizio Territoriali, specifica comunicazione contestuale, comunque entro e non oltre sette giorni dall'assunzione, dei contratti a tempo determinato attivati, mediante copia degli stessi. In assenza di tale comunicazione, l'assunzione non potrà avvalersi del presente Accordo;
- 5) ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall' art.75 (già art 66bis) del predetto CCNL si individuano i seguenti periodi di effettiva stagionalità:
 - dal 1° aprile 2024 al 30 settembre 2024
 - dal 1° dicembre 2024 al 31 gennaio 2025
 - dal 1° aprile 2025 al 30 settembre 2025
 - dal 1° dicembre 2025 al 31 gennaio 2026
- 6) il Datore di lavoro che intende usufruire dei benefici del presente Accordo, dovrà riportare nel singolo contratto di assunzione i riferimenti al presente Accordo territoriale;
- 7) il Datore di lavoro, la cui azienda abbia sede in uno dei territori non previsti dal presente Accordo, potrà richiedere alle Parti firmatarie di valutare la fattibilità di sottoscrizione di un accordo aziendale; medesima possibilità potrà essere prevista nel caso di specifiche esigenze aziendali al di fuori dei periodi previsti dal presente Accordo e in coerenza con quanto previsto dal C.C.N.L. T.D.S.;
- 8) fermo restando quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2015, all'art. 24, I comma, quale condizione di miglior favore, le Parti concordano che esclusivamente ai lavoratori assunti ai sensi del presente Accordo e che abbiano intrattenuto uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, per un periodo superiore a tre mesi, avranno diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo determinato sempre con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine;
- 9) sono fatti salvi accordi aziendali già stipulati alla data di sottoscrizione del presente Accordo.

Ambito di applicazione

Il presente Accordo:

- potrà essere applicato esclusivamente alle aziende che rientrano nella sfera di applicazione del C.C.N.L. T.D.S. stipulato da Confcommercio con Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, comprese quelle aziende che hanno periodi di inattività durante l'anno;
- potrà essere applicato unicamente dai Datori di lavoro che applicano integralmente (sia la parte normativa, che quella retributiva) il C.C.N.L. T.D.S. stipulato da Confcommercio con

Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, ivi compresa l'adesione ai rispettivi Enti Bilaterali e relativa regolarità dei versamenti effettuati integralmente e nei termini stabiliti, nonché l'applicazione dei contributi per l'assistenza contrattuale e/o le relazioni sindacali previste dal C.C.N.L. sopra citato;

- esplica i suoi effetti con esclusivo riferimento a quei contratti di lavoro dipendente a tempo determinato aventi come luogo di lavoro sedi ovvero unità produttive ubicate entro i territori sopra individuati.

Il presente Accordo territoriale decorre dalla data di sottoscrizione e avrà vigore fino al 31 gennaio 2026. Successivamente, mediante accordo tra le parti potrà essere prorogato.


Modena, li 24 Gennaio 2024

Confcommercio Imprese per l'Italia


(Il Presidente Tommaso Leone)


(Franco Buontempi)


(Angela Rosa Albore)


(Filcams – CGIL)


(Fisascat – Cisl Emilia Centrale)


(Uiltucs – UIL Modena e Reggio Emilia)

Copia del presente Accordo sarà depositata nelle sedi provinciali degli Istituti Previdenziali Assicurativi I.N.P.S. e I.N.A.I.L., nonché all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di competenza.